Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE





Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Umane Istituto Tecnico Turismo Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici



Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) - **≅** Tel. 0332856760 - **曇**Fax 0332474918

Circolare Graduatorie per l'individuazione di docenti e Ata soprannumerari per l'A.S. 2020/21.

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE AL PERSONALE ATA ALBO E SITO

OGGETTO: GRADUATORIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI E ATA SOPRANNUMERARI PER L'A.S. 2020/21.

Al fine di formulare le graduatorie per l'individuazione di eventuale personale soprannumerario per l'a.s. 2020/21, si pubblicano l'apposita scheda e i relativi allegati che dovranno essere compilati e inviati via e-mail all'indirizzo elettronico vais00400r@istruzione.it entro il 10/04/2020 dal personale DOCENTE (anche i docenti di religione cattolica), ed entro il 10/05/2020 dal personale ATA.

Al personale docente e ATA in servizio presso questa scuola si comunica quanto segue:

Il personale titolare entrato in servizio dal 01/09/2018 è tenuto a compilare la scheda per l'individuazione dei soprannumerari per l'a.s. 2020/21 corredata dalla seguente documentazione:

- scheda per l'individuazione dei soprannumerari **docenti** e documentazione;
- scheda per l'individuazione dei soprannumerari ATA e documentazione;
- Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria.

Il personale già facente parte dell'organico d'Istituto e che, rispetto alla situazione dell'a.s. 2018/2019, intenda far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia o che conferma quanto precedentemente dichiarato potrà compilare solo il MOD. 1 - "Variazione-non variazione 2019/2020". Porre maggiore attenzione alle esigenze di famiglia e alla sezione titoli-generali alle lettere I ed L.

L'anzianità di servizio verrà aggiornata d'ufficio.

- Inoltre si invita il personale a presentare anche la dichiarazione plurima di certificazione con eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie per l'a.s. 2018/19. Si precisa che eventuali nuovi titoli acquisiti opportunamente allegati alla -Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla propria scuola di titolarità.
- Il perdonale che ai sensi del CCNI in vigore ha diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovrà compilare il MOD. 3 - la scheda "DICHIARAZIONE DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO".

I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2019 saranno collocati in fondo alla graduatoria salvo che non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano arrivati per trasferimento d'ufficio a domanda condizionata. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

> IL DIRIGENTE SCOLASTICO Francesca Maria FRANZ

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale)

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it E-mail: info@isisbisuschio.it ----- vais00400r@istruzione.it Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it

Codice Fiscale 95044940120

Docente di Scuola:	II GRADO - Posto	:				
	□ Comune	□ Soste	egno	□ Religione		
(cognome)		(nome)	(nato a)		(il)	
SEDE DI TITOLARI	ΓΑ'	CLASSE D	I CONCORSO_			
DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO NELLA SEDE DI TITOLARITA'						
DATA DI DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA						
DATA DI DECORR	ENZA ECONOMICA D	DELLA NOMINA				

I) – ANZIANITA'DI SERVIZIO (**al 31/08/2018**)

Tipo di servizio	Anni	Punti	Totale	Riservato al controllo del Dir. Scolastico
A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)		6		
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)		6		
B) Per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia(4)		3		
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)		3		
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)		3		
B3) (<i>valido solo per la scuola primaria</i>) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B) e B2) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità		0,5		
C) per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)				
- entro il quinquennio		2		
- oltre il quinquennio		3		
C1) per la sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalla lettere A), A1), B), B2), B3), C) Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalla lettere A), A1), B), B2), B3), C)		1,5		
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all' a.s. 2007/08 non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di punti 10(5 ter)		10		

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA:(al 31/12/2018)

Tipo di esigenza		
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)	6	
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	4	
C) per ogni figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di		
età, (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente inabile o permanentemente		
inabile a proficuo lavoro	3	
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti,		
ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono		
essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	6	

III – TITOLI GENERALI:

_III – TITOLI GENERALI:		
Tipo di titolo		
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) al momento della presentazione della domanda o ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)	12	
B) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post universitari-laurea prevista		
dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivati		
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi		
compresi gli istituti dei educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze		
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente		
- per ogni diploma	-	
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	5	
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo		
livello o breve o diploma Istituto Superiore di Ed.Fisica (ISEF) conseguito oltre al titolo di	3	
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13), previsto dagli		
statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8,) ovvero dal		
Decreto 509/99, nonché per ogni master di 1° e 2°livello attivato dalle università statali o		
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di		
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito		
delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)		
- per ogni corso		
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	1	
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, di accademia di belle		
arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al		
titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	_	
(12)	5	
F) per il conseguimento del titolo di «dottorato di ricerca» (si valuta un solo titolo)	5	
G) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione		
linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione		
degli Uffici scolastici territoriali competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di		
ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, Invalsi, Indire) e	1	
dell'università	1	
lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture		
universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre		
2011.		
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi		
• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)ha		
frequentato il corso metodologico		
	1	
sostenuto la prova finale.		
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto		
la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di	0,5	
frequenza al corso di perfezionamento.	0,5	
NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha		
frequentato il corso e superato l'esame finale		
N.B. i titoli relativi a B), C), D), .E), F), G), H), I), L) anche cumulabili tra di loro, sono		
valutati sino ad un massimo di punti 10.	10	

1B. In questo caso il docente na una competenza imguistica B2 11011 certificata, ma na	
requentato il corso e superato l'esame finale	
N.B. i titoli relativi a B), C), D), .E), F), G), H), I), L) anche cumulabili tra di loro, sono valutati sino ad un massimo di punti 10.	1
Preferenze:	
Allegati:	
FIRMA	

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

PREMESSA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall'annuale O.M.;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati di docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi-devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) \Rightarrow 4 anni x 3 punti = 12 punti rimanenti 2 anni (valutati due terzi) \Rightarrow 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti $\overline{\text{totale:}}$ 12 punti +4 punti \Rightarrow 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
- c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di Il grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di Il grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento-nelle scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

- (2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi. Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
- (5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all'art 13, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su ambito. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza

- soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)
- entro il quinquennio....
- oltre il quinquennio

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)

Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

- (6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito. Il punteggio spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le atabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
- (7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

- (8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
- (10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso. E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella 1. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
- (11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- (11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore

legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

- (12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
- (13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE **A.T.A.** SOPRANNUMERARIO PER L'A.S. 2020/21

(cognome)	(nome)	(nato a)	(il)	
PROFILO PROFES	SEDE DI TITOLARITA			
DATA DI DECORRENZA	N SERVIZIO NELLA SEDE DI TITOLARITA' GIURIDICA DELLA NOMINA ECONOMICA DELLA NOMINA			
– ANZIANITA'DI SERVIZIO: ((F))			
	Tipo di servizio	punteggio	Totale	Riservato al controllo dei Dir. Scolastico
successivamente alla decorre appartenenza (2) (a) (da compu della domanda)	e superiore a 15 giorni di servizio effettivamente p enza giuridica della nomina nel profilo profession tarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazion	Punti 2		
successivamente alla decorre appartenenza (2) in scuole o ist punto A) – (a) (per i trasferimentermine di presentazione della c	ne superiore a 15 giorni di servizio effettivamente penza giuridica della nomina nel profilo profession tituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio dinti a domanda è da computarsi sino alla data di scadenza olomanda)	ale di Punti 2 i cui al del		
B) per ogni mese o frazione sur riconosciuto o riconoscibile (3)	periore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (11) (a)	zio Punti 1		
	superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro s ffettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle p al punteggio di cui al punto B) (3)			
C)per ogni anno o frazione supo	eriore a 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato nministrazioni o negli Enti Locali (b)	Punti 1		
D) per ogni anno intero di se continuità per almeno un trienn previsto dalle lettere A) B) (c) (rvizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzi nio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a	quello Punti 8		
Oltre il quinquennio				
Per il servizio prestato nelle pio	ecole isole il punteggio si raddoppia			
attuale titolarità senza soluzione A) e B) e, per i periodi che non	zio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede e di continuità (4 bis) in aggiunta a quello previsto dalla le siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo pe	ettera Punti 4		
F) a coloro che per un triennio a fino all'a.s.2007/08, non presen provinciale o di passaggio di pr	a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 ntano o non abbiano presentato domanda di trasferimento rofilo provinciale, o pur avendo presentato domanda, l'abbi riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punte	Punti 40		
II – ESIGENZE DI FAMIGLIA	: (4 ter) (5) (5 bis)			
A	Tipo di esigenza	_		
	vicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senz nte o consensualmente con atto omologato dal tribunale, p nento ai genitori o ai figli (5)			
B) per ogni figlio di età inferior	re a sei anni (6)	Punti 16		
C) per ogni figlio di età superio età, ovvero per ogni figlio m inabile a proficuo lavoro	ore a sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo a naggiorenne che risulti totalmente inabile o permanento	emente Punti 12		
genitore totalmente e permanenten richiesto (7)(1), nonché per l'assiste e socio-riabilitativo da attuare pres comma III - D.P.R.309/90), o press	figli minorati fisici, psichici o sensoriali, , ovvero del coniug nente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel de enza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma tera sso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (o le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114-118-122 D.F. emporti di necessità il domicilio nella sede della struttura me	comune apeutico (art.122-P.R. Punti 24		

III – TITOLI GENERALI:

III – TITOLI GENERALI:		<u> </u>		
Tipo di titolo				
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)				
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo	Punti 12			
di livello superiore a quello di appartenenza (10)				
Preferenze:				
Allegati:				
,	FIRMA			

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- (2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
 - il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
 - il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
 - il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
 - il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
 - il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
 - il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
 - i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
 - per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza insede;
 - al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984,
 n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
 - per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
 - in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) eB);
 - per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3) La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell'allegato E -lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d'ufficio).

E' valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d'ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d'ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di i due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
- il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell'ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l'anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale
 punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano
 altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di
 mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

• lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

- (5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").
- (5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
- (6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istitutomedesimo.
- (8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
- (9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
- (10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
- (11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

DICHIARAZIONE PLURIMA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Ai sensi del DPR N. 445/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge n. 3/2003)

Il/La so	ottoscritt			
	ı) il	
e reside	ente in prov. () via/p.zza		n
ai fini	i dell'attribuzione dei punteggi presenti nell'O	O.M. e nel C.C.N.I., sul	la mobilità per	l'anno scolastico
20	/20:			
	DIC	CHIARA		
dall'ar previst	si degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2 ct. 15 comma 1 della L. 183/2011, consapevol te ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/1968 e de aci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi	e delle sanzioni di natura	a procedurale e	di natura penale
	Ai fini del diritto all'esclusione dalla grad	<u>luatoria per l'individuazi</u>	<u>ione dei perdent</u>	<u>'i posto:</u>
	di essere beneficiario delle precedenze di cui ai pi	unti I) III) V) VII) dell'art. 7	' del CCNI per l'a	ı.s. 2016/2017
	\square Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;			
	☐ Punto III) Personale disabile e personale che	ha bisogno di particolari cur	re continuative;	
	☐ Punto V) assistenza al coniuge, al figlio con	•	•	al genitore disabile,
	domiciliati nel comune di		,	
	☐ Punto VII) Personale che ricopre cariche pub	bliche nelle amministrazion	e degli Enti Loca	li.
	Ai fini dell'attribuzione del	punteggio per le esigenze	e di famiglia:	
	di essere(Celibe – nubile – coniugato/a – divorziato/d	(i u – separato/a con atto omol	indicare lo stato c logato del tribuna	ivile) <i>le)</i>
	che ai fini del ricongiungimento nel comune di			prov. (
	l Sig			
	//			
	è il proprio coniuge/ figli/ genitore ed è resider		_ prov. () dal	//
	di avere i seguenti figli minori:			
_			() :1	/ /
	1 nat a 2. nat a			
	2 nat a 3 nat a			
	4 nat_ a			
	di essere genitore o di esercitare legalmente t	utela del/della seguente po	ortatore di handio	cap che a causa di
	infermità o difetto fisico o mentale si trova nell'	assoluta e permanente impo	ossibilità a dedica	ırsi ad un proficuo
	lavoronato/a a	(() il/	_/;
	che il proprio figlio/coniuge/genitore o	portatore di handicap	su cui eserc	ita legale tutela
	nato/a a			
	assistito/o soltanto nel comune di		in a	uanto nella sede di

	attualmente il/la	sottoscritto/a	è titolare,	non	esiste	un	istituto	di	cura	presso	il
quale il/la medesimo/a possa es	sere assistito/a.										

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli di servizio:

di aver superato un	pubblico concorso ordinario per esami e titol	li per l'accesso al ruolo di appartenenz
indetto da	con	in dat
	collocandosi al posto n con punti	
superiore a quello	o di appartenenza, indetto da	in dat
	collocandosi al posto n con punti	;
li essere in possesse	o del diploma di specializzazione in corsi post-la	urea in
	conseguito in data//	previsto dagli statuti o dal D.P.R
n. 162/82 o dalla	a Legge n. 341/90 (art. 4, 6,8) ovvero del	l decreto n. 509/99 presso l'universita
di aver conseguito,	oltre il titolo di accesso, il diploma universitario	o (laurea di primo livello, breve o diploma
SEF) in		conseguito presso
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
li essere in possesso	o di corso di perfezionamento in	
	ore a un anno, previsto dagli statuti o dal D.P.R. n.	
	n. 509/99, conseguito presso l'università	
	nell'anno accademico	
li essere in possesso	o di corso di perfezionamento in	
li durata non inferio	ore a un anno, previsto dagli statuti o dal D.P.R. n.	162/82 o dalla Legge n. 341/90 (art. 4, 6,8)
	n. 509/99, conseguito presso l'università	
	nell'anno accademico	
•	oltre al titolo di access, diploma/mi di laurea con a scienze motorie), diploma di laurea magistrale sica;	
di aver conseguito	il "dottorato di ricerca" il/ pro	esso
di		
di aver nartecinato i	negli anni scolastici	ai nuovi esami di stato in qualità d
	10011 411111 0001401101	
	ssario o docente di sostegno all'alunno handicap (000/2001).	ppato che ha sostenuto l'esame (dall'a.s
Presidente, commis	2000/2001).	ppato che ha sostenuto l'esame (dall'a.s.

Modello n.1

Dichiarazione conferma e/o variazione dati

Al Dirigente Scolastico

ISIS VALCERESIO

ISIS VILCENESIO
BISUSCHIO
Oggetto: Graduatoria Interna per l'a. s. 2020/21
l sottoscritt nat a il in servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, consapevole delle responsabilità civili cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),
dichiara
che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna di circolo:
o NULLA E' VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE ; in particolare si confermano i dati per le esigenze di famiglia ed i titoli generali;
 SONO VARIATE LE ESIGENZE DI FAMIGLIA (compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo nella sezione II - ESIGENZE DI FAMIGLIA allegando relativa autocertificazione)
 SONO VARIATI I TITOLI GENERALI (compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo nella sezione III -TITOLI GENERALI allegando relativa autocertificazione) N.B. prestare particolare attenzione alle lettere I ed L
firma

mod. n. 2

Dichiarazione personale cumulativa - Docenti (in carta libera)

l sottoscritt	nat il
a	in servizio
presso	in qualità di docente T.I.
DICHIARA	
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art. 46 delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 2 segue: (Barrare le caselle e compilare	8.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto
[] Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non co	oniugati
di essere e di essere figli di (celibe, nubile) di essere genitore di	
residente nel Comune di	(prov) - via/piazza
n°dal(decorrenz	con cui intende ricongiungersi dell'iscrizione anagrafica)
[] Ricongiungimento al coniuge di essere coniugat con	
residente nel Comune di	(prov) - via/piazza
n°dal(decorrenza	dell'iscrizione anagrafica) con cui intende ricongiungersi.
[] Documentazione dell'esistenza dei figli	
di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune	di (prov)
	nat il
	nat il
	nat il
da infermità o difetto fisico o mentale causa di inidoneita	nat il maggiorenne affetto permanente ed assoluta a proficuo lavoro
[] Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di s	eparazione o divorzio
di essere divorziat con sentenza del Tribunale di	in data
di essere separat consensualmente o legalmente con	atto del Trib. di in data

IJ	Assistenza	a di parenti da ricoverare in is	tituto di cura			
	che		ente ha il rapporto d	ha il rapporto di parentela di		
	può essere as:	sistito soltanto nel Comune di _		in quanto ne	lla sede di titolarità non esiste	
	un istituto di	cura nel quale il medesimo poss	sa essere assistito			
[]		ento di concorso ordinario di g				
	di aver superato	o un pubblico concorso per titoli	ed esami del Pers	onale Docente per l	a scuola	
	bandito dal	(U.S.P. di, Sovrintendenza d	i)	ai sensi d	(estremi del Bando)	
	per la classe di	concorso/posto				
	di aver riportato	o la seguente votazione: prova s	scritta	_ prova orale	Totale	
	di aver sostenut	to l'accertamento per la lingua s	traniera (scuola pr	imaria)	e di aver	
	riportato la vo	otazione				
	e di essere stat_	inclus nella relativa gradua	toria di merito al p	osto		
	e di aver riporta	(indicare il tipo di procedura, ato la seguente votazione, prova sesso del diploma di maturità ma	a scrittaagistrale conseguit	prova orale o nell'anno scolasti	Totale	
[]	di essere stat	sticoe di aver r	cuola dalla quale si	è stati trasferiti d'u	fficio nell'ultimo <u>ottennio</u>)	
[]	Docenti u	tilizzati in altra classe di conc.	per la quale sono	abilitati e per la c	quale chiedono il passaggio	
	di essere stato	utilizzato negli anni scol	pre	sso		
			pre	SSO		
	nella classe di	concorso		e di richiedere il pa	assaggio per la medesima class	
	Partecipazion	e agli Esami di Stato				

di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato negli a.s. 1998/1999 – 1999/2000 – 2000/2001

presso	in qualità di
presso	in qualità di
presso	in qualità di
[] Corsi di specializzazione/perfezionamento/laure	a/dottorato di ricerca
di essere in possesso del seguente diploma di specializza	
	conseguito il ai sensi
durata presso	
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale.	
[] di essere in possesso del seguente diploma universitario	
conseguito il presso	
[] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca _	
conseguito il presso	
[] Corsi di specializzazione/perfezionamento/laure	a/dottorato di ricerca
[] di essere in possesso del seguente diploma di specializza	-
durata presso	con il superamento di n
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale.	_ con ii superamento di ii esami specifici pei ogni
[] di essere in possesso del seguente diploma universitario	
conseguito il presso	
[] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca _	
conseguito il presso	
[] Corsi di specializzazione/perfezionamento/laure	a/dottorato di ricerca
[] di essere in possesso del seguente diploma di specializza	zione e/o perfezionamento:
	conseguito il ai sensi
durata presso	
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale.	
[] di essere in possesso del seguente diploma universitario	
[] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca _	
[] Specializzazione sul sostegno	
	te (udito-vista- psicofisici), polivalente per l'insegnamento
su posti di sostegno nella scuola	
presso	
p. 6000	w 561151

[]	Dichiarazione punteggio aggiuntivo					
0	di aver diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti per non aver presentato domanda di trasferimento "volontaria", di passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale nei seguenti anni scolastici:					
	a.s					
	TRIENNIO:					
	a.s/					
	a.s/					
	a.s/					
	a partire dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino alla mobilità per l'a.s. 2007/08 oppure, pur avendola presentata, di averla revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità per i seguenti anni scolastici (N.B. L'ultimo anno utile per la maturazione del punteggio sarà 2004/2005/ per il triennio 2005/06 – 2006/07 -2007/2008) ;					
0	di aver presentato domanda solo ai fini del rientro nella scuola di precedente titolarità perché trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario;					
0	di aver maturato il punteggio aggiuntivo nell'anno scolastico e di averne diritto a tutt'oggi in quanto non utilizzato per trasferimento provinciale od assegnazione provvisoria.					
data_	Firma					

Modello n. 3

Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria

Al Dirigente Scolastico ISIS VALCERESIO **BISUSCHIO** _1__ sottoscritt__ nat__ il _____ in servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.I, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/21 (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto) dichiara sotto la propria responsabilità (a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), di aver diritto a non essere inserit_ nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto in quanto beneficiari__ delle precedenze previste per il seguente motivo: disabilità e grave motivo di salute (titolo I) personale disabile (titolo III) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (titolo V) (vedi dichiarazione allegata) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (titolo VII)

firma

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.....(COGNOME).....(NOME) DICHIARA, SOTTO LA

PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

1) A - DI AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO DI ATTUALE APPARTENENZA DAL									
ASSEGNI; DI AVERE, QUINDI, UN'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI									
DEL TITOLO I, LETTERA A, DELL'ALLEGATO E DEL CONTRATTO MOBILITÀ, DI ANNI									
MESI DI SERVIZIO PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO E DI ANNI									
DI MESI DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTI DA									
	EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO DI APPARTENENZA;								
B - DI AVER PRESTATO N ANNI E N MESI DI SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA									
NEL PROFILO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE;									
	C - DI AVER PRESTATO N ANNI E N MESI DI SERVIZIO EFFETTIVO NEL PROFILO DI								
	CUOLE O ISTITUTI SITUA								
	DENTI PUNTI A, B, C								
CASELLA N. 1 DEL MO									
	ATURATO, ANTERIORMI	ENTE AL SERVIZIO EI	FFETTIVO DI CUI AL						
	1) LA SEGUENTE ANZI								
	TA DA EFFETTIVO SERVIZ								
		- ()							
DAL	AL	QUALIFICA	PRESSO						
Segue su altro foglio () (3	3)								
	,								
B – DI AVER PRESTAT	O IN QUALITÀ DI INCAR	LICATO AI SENSI DELL'A	ART. 5 DELL'ACCORDO						
	OVVERO DELL'ART. 58 I								
DAL	AL	QUALIFICA	PRESSO						
Segue su altro foglio () (3	3)								
segue su uno regne () (s	•)								
3) A - DI AVER PRES	STATO I SEGUENTI SER	3) A - DI AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 26							
DELLA LEGGE 775/70 E DELL'ART. 4 COMMA 13 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 399 (2), COMPRESI I									
DELLA LEGGE 775/70	E DELL'ART. 4 COMMA	13 DEL D.P.R. 23/8/88							
DELLA LEGGE 775/70		13 DEL D.P.R. 23/8/88							
DELLA LEGGE 775/70	E DELL'ART. 4 COMMA	13 DEL D.P.R. 23/8/88							
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL	13 DEL D.P.R. 23/8/88 A INFERIORE:	N. 399 (2), COMPRESI I						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL Segue su altro foglio () (3	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL B)	13 DEL D.P.R. 23/8/88 LA INFERIORE: QUALIFICA	PRESSO						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL Segue su altro foglio () (3	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL B) O, DI AVERE OTTENUTO (13 DEL D.P.R. 23/8/88 RA INFERIORE: QUALIFICA CON DECRETO (4) DI AVI	PRESSO ERE DIRITTO AL						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL Segue su altro foglio () (3 DICHIARA, PERTANTO RICONOSCIMENTO, A	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL 3) D, DI AVERE OTTENUTO C. GLI EFFETTI GIURIDICI	13 DEL D.P.R. 23/8/88 RA INFERIORE: QUALIFICA CON DECRETO (4) DI AVI	PRESSO ERE DIRITTO AL						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL Segue su altro foglio () (3 DICHIARA, PERTANTO RICONOSCIMENTO, A ANNI E ME	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL 3) D, DI AVERE OTTENUTO C GLI EFFETTI GIURIDICI SI	13 DEL D.P.R. 23/8/88 RA INFERIORE: QUALIFICA CON DECRETO (4) DI AVI E DELLA PROGRESSIO	PRESSO ERE DIRITTO AL ONE DI CARRIERA, DI						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL Segue su altro foglio () (3 DICHIARA, PERTANTO RICONOSCIMENTO, A ANNI E ME B - DI AVER PRES'	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL 3) D, DI AVERE OTTENUTO C GLI EFFETTI GIURIDICI SI TATO SERVIZIO MILITA	ON DECRETO (4) DI AVIE DELLA PROGRESSIONES	PRESSO ERE DIRITTO AL ONE DI CARRIERA, DI ICHIAMO A SERVIZIO						
DELLA LEGGE 775/70 SERVIZI DI RUOLO PR DAL DICHIARA, PERTANTO RICONOSCIMENTO, A ANNI E ME B - DI AVER PRES EQUIPARATO (4) ALL	E DELL'ART. 4 COMMA ESTATI NELLA CARRIER AL 3) D, DI AVERE OTTENUTO C GLI EFFETTI GIURIDICI SI	23/8/88 RA INFERIORE: QUALIFICA CON DECRETO (4) DI AVI E DELLA PROGRESSION RE DI LEVA O PER RE E DALLA VIGENTE NOR	PRESSO ERE DIRITTO AL ONE DI CARRIERA, DI ICHIAMO A SERVIZIO						

C - DI AVER PRESTATO N.MESI DI EFFETTIVO SERVIZIO PRERUOLO IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE:

DAL	AL	QUALIFICA	PRESSO

Segue su altro foglio () (3)

I PERIODI	INDICATI	ALLE	PRECEDENTI	LETTERE	A),	B), C) ASSO	MMANO	, QUINDI
COMPLESSI	VAMENTE A	A MESI	(TALE	NUMERO	VA	RIPORTATO	NELLA	CASELLA
N. 3 DEL MO	DDULO DOM	(ANDA)	•					

4) DI AVER PRESTATO SERVIZIO DI RUOLO IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI LOCALI, AD ESCLUSIONE DEI PERIODI GIA' CALCOLATI NEI PRECEDENTI PUNTI, PER ANNI...... E MESI

TALI PERIODI VANNO INDICATI NELLA CASELLA N. 4 DEL MODULO DOMANDA.

NOTE

- 1) LA PRESENTE VOCE VA COMPILATA SOLO SE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL PROFILO DI ATTUALE APPARTENENZA E' ANTERIORE A QUELLA DELLA DECORRENZA ECONOMICA E NON E' COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO. LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA OPERATA PER EFFETTO DI UN GIUDICATO VA INVECE INDICATA NEL PRECEDENTE PUNTO 1).
- 2) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO IN BASE ALLE NORME CHE REGOLANO IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO AI FINI DELLA CARRIERA.
- 3) BARRARE SE L'ELENCO DEI PERIODI SEGUE SU ALTRO FOGLIO.
- 4) DEPENNARE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

IL/LA S	SOTTOSCRITTO/A	(COGNOME)				
(NOME)						
	DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ					
		ANNO SCOLASTICO /,				
		, UBICATA NEL				
		, DI ATTUALE TITOLARITÀ E DI AVER				
		O NELLA MEDESIMA UNITÀ SCOLASTICA				
CONSERVANDO	NE LA TITOLARITÀ NEI SEGU	ENTI ANNI SCOLASTICI:				
Anno scolastico	Scuola (a)	Note (b)				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		NET. CCNT der ta mortitya'. Der n				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE , NE LA TITOLARITA' IN ALT	DEL CCNI PER LA MOBILITA': PER N UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (C)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7 8	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE : NE LA TITOLARITA' IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7 8 9	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE Scuola (a)	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI RE UNITA' SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI DENTI QUELLI GIA' DICHIARATI (c)				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DICHIARA, PERT	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE. Scuola (a) ANTO, D'AVERE DIRITTO ALL	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI				
ANNI COMPRESI PUNTI TOTA B. DI AVERE PR CONSERVANDO ANNI SCOLAS Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DICHIARA, PERT	NEL PRIMO QUINQUENNIO: P LE PUNTI ESTATO ININTERROTTAMENTE IN ALT TICI IMMEDIATAMENTE PRECE. Scuola (a) ANTO, D'AVERE DIRITTO ALL	UNTI; PER UTERIORI NANNI: SERVIZIO NEL COMUNE DI				

NOTE

- a) Riportare il nome della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella di titolarità.
- b) Riportare la motivazione dell'assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella di attuale titolarità (es. trasferimento d'ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario)
- c) La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata al personale individuato come perdente
- d) Riportare la motivazione dell'assegnazione qualora il comune sia diverso da quello di attuale titolarità (es. trasferimento d'ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Io sottoscritto						
A tale fine dichiaro:						
☐ di essere stat_ titolare nell'anno scolastico * presso la scuola:						
*indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005						
di non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio titolarità per un triennio continuativo, successivo all'anno scolastico precedomande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e l'A.S 2007/2008, ovvero dall'ordinanza sulla mobilità (1)	edentemente indicato e compreso tra le					
oppure						
di aver presentato, successivamente all'anno scolastico precedentemente i titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto a dell'art.40, comma 1 del CCNI sulla mobilità (2)	nella scuola di precedente titolarità, in					
anno scolastico * scuola di titolarità *indicare tre anni scolastici a partire dal 2000/2001 o successivi a quello p	recedentemente indicato					
1	receuememe mateuro					
2						
3						
Dichiaro, inoltre:						
☐ di non aver ottenuto, successivamente all'acquisizione del punteggio aggi l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito						
*riportare l'anno scolastico successivo a quello indicato nel precedente pur	nto 3					
Data						
(firma)						

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio di profilo nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di passaggio di profilo provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento e/o passaggio di profilo interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art. 40, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento
- (2) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art. 40, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
- (3) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio di profilo o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.
- (4) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti
- (5) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art. 40, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.